

Associazione



Consorzio Valnigra

Centro Sportivo "Don Onorio Spada"

REGOLAMENTO GESTIONE ED USO DEL CENTRO LUDICO - SPORTIVO CENTRO DON ONORIO SPADA

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. L'Associazione Consorzio Valnigra con il presente Regolamento disciplina l'uso degli impianti e delle sale del centro ludico-sportivo don Onorio Spada che consta di:

- n. 1 campo da gioco al chiuso (tendostruttura);
- n. 1 sala riunioni (90 posti);
- n. 2 spogliatoi bocciodromo;
- n. 1 campi da gioco al chiuso idonei alla disciplina delle bocce;
- n. 1 parete di arrampicata;
- n. 1 campo da calcio in erba con annesse tribune;
- n. 2 spogliatoi e relativi servizi del campo da calcio;
- n. 1 piastra polivalente all'aperto attrezzata per il gioco del basket;
- n. 1 piastra in cemento libera;
- n. 1 campo da gioco all'aperto con fondo in sabbia;
- n. 1 locale per servizio di somministrazione di alimenti e bevande e relativi spazi di servizio;
- n. 1 Corpo di edificio composto da uffici, sala riunioni e magazzino;
- n. 1 Locali ad uso ufficio con ingresso indipendente con servizi igienici annessi;
- n. 1 Locali a uso deposito;
- Area verde attrezzata e viabilità interna.

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport, attività ludico-ricreative, culturali e in genere per la socializzazione a servizio della popolazione del Comune di Trento.

3. La fruizione del centro sportivo o di singole sue strutture per usi non sportivi, comunque temporanei e compatibili con il tipo di strutture utilizzate, promossi da parte dell'Appaltatore o da terzi, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto

1. L'associazione gestisce direttamente gli impianti e le attrezzature.

2. L'associazione può concedere in uso i locali destinati a bar, per un periodo non superiore alla durata dell'appalto, ad un soggetto terzo che effettui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa di settore.

Art. 3 - Finalità e soggetti ammessi

1. Gli impianti e le attrezzature sono destinate alle attività di cui all'art. 1. L'utilizzo dell'impianto è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta; tali criteri devono rispettare i principi ed i criteri di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità.

2. Le modalità di concessione in uso dei locali non destinati allo svolgimento di attività sportiva (sala riunioni e locali ad uso ufficio con ingresso indipendente con servizi igienici annessi) deve essere garantito

Associazione



Consorzio Valnigra

Centro Sportivo "Don Onorio Spada"

prioritariamente alle associazioni che gravitano sull'impianto / sul territorio o ad altri soggetti per far fronte a situazioni d'emergenza. Le modalità e le condizioni, anche economiche, di utilizzo di tali spazi sono stabiliti come da allegato.

3. Più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'Associazione anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti l'uso, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Associazione Consorzio Valnigra a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:

- a) Scuole di ogni ordine e grado;
- a) Associazioni sportive affiliate CONI – Federazioni sportive nazionali;
- b) Associazioni sportive affiliate ad Enti di promozione sportiva;
- c) Associazioni culturali ricreative, enti morali, fondazioni, istituzioni, comitati ecc, che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
- d) Gruppi e privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociali e culturali.

2. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

Art. 5 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Capitolato allegato al contratto di servizio per la gestione dell'impianto sportivo in merito alle attività promosse dal Comune (o Circonscrizione), è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Attività organizzate dal Consorzio;
- b) Attività organizzate dalle associazioni componenti il consorzio nel rispetto dei calendari delle rispettive attività istituzionali;
- c) Attività di altre associazioni sportive.

Art. 6 - Fissazione calendario di utilizzo

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal Consiglio direttivo dell'Associazione Consorzio Valnigra con i criteri di cui all'art. 5 e le modalità di seguito indicate.

2. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti con sufficiente anticipo per organizzare le attività.

3. Gli utenti esterni all'Associazione Consorzio Valnigra dovranno versare una cauzione. Importo e modalità di versamento sono specificati nel tariffario. La cauzione verrà restituita al termine dell'uso dopo verifica dell'assenza di danni.

4. Gli utenti esterni all'Associazione Consorzio Valnigra non potranno prenotare gli impianti per periodi maggiori di un mese, salvo deroga motivata per eventuali casi particolari.

Associazione



Consorzio Valnigra

Centro Sportivo "Don Onorio Spada"

5. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 22.00. Per eventuali casi particolari gli interessati ad avere orari più lunghi dovranno accordarsi con un responsabile dell'Associazione Consorzio Valnigra (Presidente o un suo delegato).

Art. 7 - Modalità di concessione degli spazi

1. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale l'Associazione Consorzio Valnigra ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso ad altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Associazione Consorzio Valnigra dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.

2. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.

3. Il concessionario deve consentire che rappresentanti dell'Associazione Consorzio Valnigra possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto dell'Associazione Consorzio Valnigra, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.

4. L'Associazione Consorzio Valnigra si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

- a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
- b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità.

5. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:

- a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
- b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene inviata con il mezzo più rapido a disposizione al presidente o responsabile del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 8 - Utilizzo degli impianti

1. I soggetti utilizzatori devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza e correttezza, in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere:

- a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
- b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
- c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
- d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
- e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato,

Associazione



Consorzio Valnigra

Centro Sportivo "Don Onorio Spada"

f) per il bocciodromo ordinaria manutenzione dei campi da gioco, ripristino terriccio, rullatura e quant'altro necessario al suo ottimale mantenimento.

3. Fa carico ai soggetti concessionari l'onere per la pulizia e il riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.

4. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con il direttivo del consorzio che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.

5. Gli striscioni ed i cartelli pubblicitari autorizzati, una volta esposti, dovranno rimanere esposti e visibili anche durante le attività di altri concessionari i quali non avranno diritto di rimuoverli o coprirli, salvo preventivo accordo con il concessionario autorizzato ed esporli, fatto seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 9 - Norme particolari

1. All'interno del centro sportivo don Onorio Spada è comunque vietato:

a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione dell'Associazione Consorzio Valnigra;

b) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;

c) introdurre animali di qualsiasi genere;

d) accedere e trattenersi nel centro sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;

e) effettuare volantaggi di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Associazione Consorzio Valnigra;

f) qualsiasi forma di propaganda di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, non preventivamente autorizzata per iscritto dall'Associazione Consorzio Valnigra;

g) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.

2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora

3. Al termine delle attività è obbligatorio uscire dal campo di gioco.

4. Gli utenti minorenni possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli accompagnatori adulti.

5. I responsabili del Consorzio, o loro delegati, hanno l'obbligo di vietare l'ingresso alle varie strutture a chi non è in possesso della concessione d'uso o di una prenotazione, nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.

6. Le società e gli utenti che utilizzano gli impianti potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.

7. Le pulizie del campo coperto (pallone) e dello spogliatoio bocciodromo sono eseguite da persone incaricate dal Consorzio.

8. Le pulizie della sala riunioni sono eseguite da un incaricato del Consorzio ed il costo di affitto della stessa comprenderà anche il costo delle pulizie.

Associazione



Consorzio Valnigra

Centro Sportivo "Don Onorio Spada"

Art. 10 – Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente i responsabili del consorzio direttamente o tramite comunicazione ai gestori del bar; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Consorzio con oneri a carico dell'utilizzatore ritenuto responsabile, utilizzando la cauzione depositata; in caso di eventuali superiori danni l'utilizzatore è obbligato a reintegrare la differenza, pena la decadenza della concessione d'uso.
4. L'Associazione Consorzio Valnigra, fatto salvo il disposto del successivo art. 15, comma 1, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 11 - Determinazione del costo

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo, nel rispetto delle tariffe fissate dalla Giunta comunale; laddove non siano fissate dal Comune tariffe massime ovvero non siano stati indicati criteri da parte del Comune, si determinerà l'importo tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
 - c) tipo di attività svolta dal concessionario.
2. Qualora una società sportiva non utilizzi il campo di calcio pur avendolo già impegnato, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.

Art. 12 - Mancato pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione finché perdura l'insolvenza.

Art. 13 - Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Associazione



Consorzio Valnigra

Centro Sportivo "Don Onorio Spada"

Art. 14 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare la revoca motivata dell'utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Associazione Consorzio Valnigra.

Art. 15 – Forme di utilizzo eccezionali

1. Il consiglio direttivo dell'Associazione Consorzio Valnigra, in via eccezionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, potrà concedere l'uso degli impianti e delle attrezzature del centro per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.

2. La determinazione delle concrete modalità di utilizzo, l'importo del canone concessorio e della cauzione verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo alla stregua delle norme compatibili, dei principi desunti dal presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Comune per fattispecie analoghe.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo, richiamato quanto definito dal contratto d'appalto per la gestione dell'impianto sportivo, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti comunali e le leggi vigenti in materia.

Allegato:

Tariffe per l'uso temporaneo e continuativo delle strutture

Il Presidente Camin Marco

Allegato

Tariffe per l'uso temporaneo e continuativo delle strutture – anno 2021

Sedi per associazioni sportive consorziate n. 4	Euro 300 annuali
Sala per Corsi posti a sedere max 90	Euro 4,60 per ora
Bocciodromo (usato per ginnastica ritmica e palestra di arrampicata)	Euro 3,20 per ora
Campo coperto Calcio a 5	Euro 3,20 per ora
Per attività non sportive Bocciodromo	Euro 50 per mezza giornata Euro 100 per intera giornata
Sala 90 posti per feste	Euro 50 per mezza giornata Euro 100 per intera giornata